



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 962 del 04/10/2019

N° 13428 di Protocollo Generale

N° d'ord. 1697 Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA	Nr. d'ordine <u>395</u>	del <u>03.10.2019</u>
Ufficio AFFARI LEGALI	Nr. d'ordine <u>51</u>	del <u>03.10.2019</u>
OGGETTO: COMUNE DI MONTALBANO JONICO/TRADECO-MONTE PASCHI DI SIENA L&F. GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MATERA N.935/2014. PAGAMENTO COMPETENZE AGLI AVV.TI VITO AGRESTI E SILVANA BIANCULLI		
Visto di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria Art. 184 D. Lgs. 267/2000 Visto l'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000	BILANCIO <u>2019</u> cap.124 RRPP/2015 imp. n. 1624/2015 Euro.6.894,74	
Data 03/10/2019	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to (Rag.Antonio D'Armento)	

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:

-in data 21.4.1993, veniva stipulato contratto di appalto del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti solidi nonché dei servizi complementari, nel territorio comunale, con la società TRA.DE.CO. s.r.l. da Altamura, al prezzo onnicomprensivo di L.745.000.000, per la durata di dieci anni, dal 16.5.1993 al 16.5.2003;

-all'articolo 24 del predetto contratto concernente "revisione ed adeguamento del canone", le parti concordavano di assoggettare il canone a revisione, in caso di variazione dei costi e a decorrere dal 2° anno successivo all'aggiudicazione, effettuata con deliberazione del 12.2.1993 n.89, previa determinazione di una percentuale di variazione da applicarsi ai sensi del 4° comma dell' art.33 della n.41/1986, in relazione al prezzo chiuso contrattuale, aumentato del 5% per ogni anno intero sino alla scadenza dell'appalto;

-alla scadenza del contratto, con vari atti deliberativi, si stabiliva l'obiettivo di proseguire nell'affidamento del servizio e, con apposite determinazioni della Responsabile Area Tecnica, si affidava, di sei mesi in sei mesi il servizio alla TRA.DE.CO. s.r.l., fino all'espletamento di nuova gara di appalto ed aggiudicazione definitiva;

-con deliberazione consiliare del 22.6.2004 n.99, si procedeva all'approvazione di uno schema di transazione con la TRA.DE.CO. per il riconoscimento del diritto alla revisione del canone d'appalto per il periodo di vigenza del contratto, con impegno a sancire gli accordi inter partes per la quantificazione della revisione prezzi ed al pagamento della stessa, con atto da redigersi entro il 30.6.2005;

-con transazione del 23.6.2004, veniva riconosciuto il diritto della TRA.DE.CO. alla revisione del canone di appalto per il periodo di vigenza del contratto rep.n.15/93, stabilendo che con separato e successivo atto si sarebbe proceduto alla quantificazione della revisione prezzi e al pagamento della stessa;

-con deliberazione di G.C. del 14.7.2006 n. 44, si approvava un nuovo schema di transazione con la TRA.DE.CO., sottoscritto in data 15.11.2006, con cui si reiterava il riconoscimento del diritto alla TRA.DE.CO. ad ottenere il pagamento della revisione pregressa, determinata a congruaglio in €.493.354,84 oltre IVA e oltre l'importo di €.90.379,96 più IVA quale differenza canoni per il periodo 2003-2004;

-la TRA.DE.CO. s.r.l., con nota del 16.6.2006 prot. n.10585 e successiva, ha inoltrato richiesta di €.240.000,00 circa, quale revisione canone relativamente ai periodi di proroga del servizio;

-con deliberazione di G.C. del 12.12.2006 n. 261, apparendo dubbia, per la complessità normativa, giurisprudenziale e dottrina in materia, la possibilità di riconoscere il diritto alla revisione prezzi in capo alla TRA.DE.CO. s.r.l., si stabiliva l'obiettivo di conferire incarico di consulenza legale all'Avv. Giuseppe Franchino e si affidava la realizzazione di detto obiettivo alla Responsabile dell'Area Tecnica;

-con deliberazione di G.C. n.66 del 20.03.2007, si prendeva atto del parere legale espresso in data 7.3.2007 dall'Avv. Giuseppe Franchino da Policoro in ordine alla fondatezza giuridica della richiesta di revisione prezzi formulata dalla TRA.DE.CO. s.r.l. e per l'effetto, di si stabiliva di non accogliere la richiesta di revisione prezzi per il periodo 2003/2006, avanzata dalla predetta società con nota del 16.6.2006 prot.n.10585, volta a conseguire il pagamento di circa €.240.000,00;

-con deliberazione di G.C. n. 77 del 4.04.2007 si determinava quale obiettivo di questa Amministrazione, l'acquisizione di un parere legale, al fine di valutare e ponderare il diritto alla revisione prezzi per gli accordi già sottoscritti con la società TRA.DE.CO. s.r.l., tenuto conto di quanto suggerito dall'Avv. Franchino con nota del 7.3.2007, anche alla luce delle recenti nuove sentenze intervenute in materia per casi analoghi;

-in data 15.12.2007, con nota acquista agli atti il successivo 21.12.2007 con prot.n. 19826, l'Avv. Giuseppe Franchino trasmetteva detto parere, con il quale suggeriva, fatta una serie di motivazioni ed argomentazioni, ed anche nell'intento di tutelare l'interesse pubblico, di adottare un provvedimento di sospensione di tutti gli atti amministrativi posti in essere per l'eventuale riconoscimento di quanto richiesto dalla TRA.DE.CO.;

-con il detto parere, l'avv. incaricato comunicava, anche, di ritenere doveroso per l'Amministrazione l'instaurazione di un giudizio per conseguire la declaratoria di nullità ex art. 1966 c.c. delle transazioni poste in essere e di procedere contestualmente al recupero delle somme già versate, sospendendo eventuali ulteriori pagamenti;

-con deliberazione di G.C. n. 4 del 3.01.2008, si prendeva atto del parere legale reso dall'Avv. Franchino con nota del 15.12.2007 e per l'effetto si stabiliva di operare la sospensione di tutti gli atti amministrativi posti in essere in relazione alla richiesta della TRA.DE.CO di revisione prezzi per accordi già intervenuti e sottoscritti con la stessa società, anche alla luce di recenti nuove sentenze intervenute in materia per casi analoghi;

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 16.01.2008, il Comune stabiliva di intraprendere un giudizio per conseguire la declaratoria di nullità ex art. 1966 c.c. delle transazioni poste in essere con la ditta TRADECO srl e contestualmente procedere al recupero delle somme già versate conferendo agli avvocati AGRESTI Vito – BIANCULLI Silvana del foro di Matera, l'incarico in questione;

-a seguito dell'incarico gli avvocati AGRESTI Vito e BIANCULLI Silvana con atto del 21.06.2008 citavano in giudizio avanti il Tribunale di Matera – Sezione Distaccata di Pisticci la TRADECO srl e la Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring SpA, che ha accettato, tutti i crediti derivanti dall'atto di transazione del 15.11.2006 come risulta da atto di cessione di crediti del 20.02.2007, notificato al Comune di Montalbano Jonico in data 15 marzo 2007 ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 4587 del 16.03.2007;

-nel corso del giudizio, il Tribunale di Matera – Sezione Distaccata di Pisticci con ordinanza del 27.03.2010 accoglieva la domanda riconvenzionale presentata da Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring SpA ed ingiungeva al Comune di Montalbano Jonico, in persona del Sindaco p.t., il pagamento in favore della stessa della somma di €. 214.036,09, oltre interessi di legge e spese relative all'ingiunzione liquidate in complessivi €. 3.194,00, di cui €. 2.000,00 per onorario e €. 1.194,00 per diritti, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, autorizzandone la provvisoria esecuzione;

-in virtù della suindicata ordinanza, formula esecutiva apposta in data 24.06.2010 e notificata in data 26.07.2010, con atto di precetto del 19.01.2011, notificato in data 2.02.2011 ed acquisito agli atti del Comune in data 4.02.2011, la Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring SpA intimava al Comune di Montalbano Jonico al pagamento della somma complessiva di €. 230.071,93;

-con nota del 16.02.2011, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n. 2614, gli avv. Agresti e Bianculli comunicavano, in merito al suddetto atto di precetto, evidenziando le ragioni di non divisibilità

del provvedimento anticipatorio reso dal G.I. e l'inopportunità di attribuirgli immediata esecutività e conseguentemente proponevano di:

a) intraprendere giudizio di opposizione all'atto di precetto e, successivamente, giudizio di opposizione all'esecuzione che dovesse essere promossa dalla Monte Paschi di Siena Leasing & Factoring - Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A.; nello specifico, ove il creditore dovesse procedere a pignoramento presso il tesoriere dell'Ente occorrerà dedurre l'impignorabilità delle somme vincolate per il soddisfacimento dei bisogni e dei servizi indicati nella deliberazione giuntale semestrale di vincolo notificata al tesoriere, ove esistente;

b) al contempo, stante la difficoltà di interloquire con tempestività con il Tribunale di Pisticci, unitamente alla possibilità di far ricadere la fattispecie che ci occupa nell'alveo della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (quale controversia relativa a revisione prezzi in materia di appalto pubblico di servizi e/o ad accordo ex art. 11,1. n. 241/1990), consiglierebbero di intraprendere un giudizio dinanzi al Tar di Basilicata, avente lo stesso oggetto di quello pendente dinanzi al G.O., cercando di ottenere un provvedimento cautelare extra ordinem; tale iniziativa potrebbe avere l'effetto di rimettere la cognizione della controversia dinanzi ad un Giudice più tecnico, che meglio possa apprezzare i profili di illegittimità fatti valere dall'Ente e, contemporaneamente, depotenzierebbe il provvedimento anticipatorio del Tribunale di Pisticci;

RILEVATO che:

con delibera di G.C. n. 48/2011 si stabiliva, tra l'altro, di:

a) intraprendere giudizio di opposizione all'atto di precetto indicato in premessa e, successivamente, giudizio di opposizione all'esecuzione che dovesse essere promossa dalla Monte Paschi di Siena Leasing & Factoring - Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A.; nello specifico, ove il creditore dovesse procedere a pignoramento presso il tesoriere dell'Ente occorrerà dedurre l'impignorabilità delle somme vincolate per il soddisfacimento dei bisogni e dei servizi indicati nella deliberazione giuntale semestrale di vincolo notificata al tesoriere, ove esistente;

b) al contempo, stante la difficoltà di interloquire con tempestività con il Tribunale di Pisticci, unitamente alla possibilità di far ricadere la fattispecie che ci occupa nell'alveo della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (quale controversia relativa a revisione prezzi in materia di appalto pubblico di servizi e/o ad accordo ex art. 11,1. n. 241/1990), di intraprendere giudizio dinanzi al Tar di Basilicata, avente lo stesso oggetto di quello pendente dinanzi al G.O., cercando di ottenere un provvedimento cautelare extra ordinem; tale iniziativa potrebbe avere l'effetto di rimettere la cognizione della controversia dinanzi ad un Giudice più tecnico, che meglio possa apprezzare i profili di illegittimità fatti valere dall'Ente e, contemporaneamente, depotenzierebbe il provvedimento anticipatorio del Tribunale di Pisticci;

- i giudizi venivano definiti con le sentenze del Tribunale di Matera n. 935/2014 e del Tar di Basilicata n. 160/2015, entrambe sfavorevoli per le posizioni dell'Ente.

-a seguito di parere espresso dagli avvocati dagli avv. Agresti e Bianculli con nota acquisita agli atti del Comune in data 17.07.2015, con delibera di G.C. n. 215 si stabiliva di produrre appello avverso, la sentenza del Tribunale di Matera n.935/2014 e si incaricava lo scrivente Responsabile a porre in essere gli atti necessari per l'affidamento del relativo incarico legale;

TENUTO CONTO che:

-con propria determina n.147 del 30.09.2015 (R.G.n.683/2015), in esecuzione della detta deliberazione, si affidava agli avvocati Vito Agresti e Silvana Bianculli, già a conoscenza dei fatti, l'incarico di produrre appello avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 935/2014, per un costo unico quantificato dai detti avvocati in € 10.005,00 oltre spese prenotando un impegno di spesa di complessivi € 12.694,34 ;

-in data 24.9.2015 veniva sottoscritto il contratto disciplinante lo svolgimento dell'incarico in questione;

-con propria successiva determina n. 172 del 27.11.2015 si provvedeva ad impegnare la somma di € 12.694,34 prevista per il pagamento delle relative competenze legali;

- con determine n.5 del 22.01.2016, n.108 del 28.09.2016 e n.110 del 29.09.2016, si liquidavano ai legali incaricati acconti per un ammontare di € 5.709,60;

CONSIDERATO che:

- il giudizio instaurato avanti alla Corte di Appello di Potenza avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 935/2014 è stato definito con transazione sottoscritta in data 30.07.2019;

- i legali dell'ente con nota del 12.09.2019 prot. n. 12314, rettificata con successiva nota del 19.09.2019 prot.n. 12711, ritenendo concluso l'incarico, richiedevano il pagamento a saldo delle loro competenze per un ammontare complessivo di € 6.984,74;

RITENUTO, in considerazione dell'incarico svolto, dover procedere al pagamento delle competenze richieste dai legali dell'ente per la causa sopra descritta;

DATO ATTO:

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019-2021, DUP e nota integrativa;
- la deliberazione di G.C. n.111 del 26.6.2019 con la quale veniva approvato il P.E.G. Esercizio 2019;
- la delibera di G.C. n. 172 del 30.09.2019 con la quale veniva variato il detto P.E.G.
- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
- l'art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012
- il Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 6.984,74, compresi cap e iva, in favore degli avvocati Vito Agresti e Silvana Bianculli a saldo delle competenze per l'attività svolta per conto dell'ente nel procedimento instaurato avanti alla Corte di Appello di Potenza avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 935/2014;
- 2) Di imputare la spesa complessiva di € 6.984,74 al cap. 124 RR.PP. 2016 corrente esercizio finanziario;
- 3) Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo mandato di pagamento a presentazione di regolare fattura da parte dei suddetti legali;
- 4) Di dare atto che per il sottoscritto responsabile in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- 5) Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
- 6) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza.

P.I. f.to mtT

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE**
f.to Dr. Vincenzo PIERRO



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1697 / 2019

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 04/10/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 04/10/2019



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**

f.to (Maurizio BARLETTA)